NEWSLETTER N. 33/2018
del 26 luglio 2018

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Il trattamento ai fini Iva dei beni significativi

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La disciplina comunitaria delle importazioni esenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il giudizio di inerenza degli interessi passivi
L'onere della prova in relazione al principio di inerenza
Il trattamento ai fini Iva dei servizi accessori all'attività di intermediazione
L'onere della prova dell'avvenuta importazione

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il cambio del metodo di accertamento in materia di *transfer pricing*

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Il trattamento ai fini Iva dei beni significativi

Agenzia delle entrate – Circolare 12 luglio 2018, n.15/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imposta sul valore aggiunto, in merito alla disciplina dei beni significativi, di cui all'art.7, comma 1, lett.*b*) della legge 23 dicembre 1999, n.488. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando che il dm 29 dicembre 1999, individua espressamente i seguenti beni significativi (i) ascensori e montacarichi, (ii) infissi esterni ed interni, (iii) caldaie, (iv) videocitofoni, (v) apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, (vi) sanitari e rubinetterie da bagno, e (vii) impianti di sicurezza, ha chiarito che:

- sono soggetti ad Iva, con aliquota al 10%, i beni significativi forniti nella realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione;
- se l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione della sola componente "separata" del bene, il valore della parte "separata" va incluso in quello della prestazione di servizi;
- con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi si precisa, che se essi sono prodotti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, deve essere preso in considerazione il costo di produzione del bene.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La disciplina comunitaria delle importazioni esenti

Corte di Giustizia – Sentenza del 20 giugno 2018, causa C-108/17

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto ha chiarito che, contrastano con il diritto comunitario le legislazioni degli Stati membri che non riconoscono, ad un soggetto importatore il diritto all'esenzione Iva, nel caso in cui, a seguito di un mutamento di circostanze, intervenuto successivamente all'importazione, tali beni sono stati ceduti a un soggetto passivo diverso da quello indicato nella dichiarazione d'importazione. Inoltre, aggiunge la Corte, l'importatore ha l'obbligo di comunicare tutte le informazioni relative all'identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, e deve dimostrare che, le condizioni sostanziali per l'esenzione della cessione intracomunitaria siano effettivamente soddisfatte.

torna su

Il giudizio di inerenza degli interessi passivi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 luglio 2018, n.19430

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, gli interessi passivi sono deducibili dal reddito d'impresa nei limiti della disciplina dettata dall'art.96 del Tuir, senza operare alcun giudizio di inerenza. Infatti, secondo la Suprema Corte, il diritto alla deducibilità *tout court* degli interessi passivi trova esplicito fondamento nel tenore letterale dell'art.109, comma 5, del Tuir, il quale riconosce un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, prevedendone la deducibilità senza alcun giudizio sull'inerenza.

torna su

L'onere della prova in relazione al principio di inerenza

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 luglio 2018, n.18904

La Corte di Cassazione, in materia di reddito d'impresa, ha chiarito che, il principio di inerenza, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, esprime una correlazione tra i costi e l'attività di impresa, che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo e che prescinde da valutazioni utilitaristiche e quantitative. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, qualora siano contestate dall'Amministrazione finanziaria, l'incongruità e l'antieconomicità dei costi sostenuti, come indici sintomatici della carenza di inerenza è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali.

torna su

Il trattamento ai fini Iva dei servizi accessori all'attività di intermediazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 luglio 2018, n.17836

La Corte di Cassazione, in tema di Iva, ha chiarito che, il contratto con il quale un soggetto passivo residente si impegna, a fronte di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto residente in uno Stato membro, offrendo altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini Iva, un'unica operazione economica. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, non è possibile scindere i servizi di intermediazione dagli altri servizi offerti, che devono ritenersi quindi accessori ai primi ai sensi dell'art.12 del Decreto Iva.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova dell'avvenuta importazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 luglio 2018, n.17622

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, spetta al cedente, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità, di cui all'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331, provare l'avvenuta introduzione dei beni ceduti nel territorio dell'altro Stato membro. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, è necessario che il cedente verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il cambio del metodo di accertamento in materia di *transfer pricing*

Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sentenza del 21 giugno 2018, n. 2585

La Commissione tributaria regionale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, è illegittimo l'accertamento fondato sul *transfer pricing*, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, in sede di contraddittorio utilizzi il metodo del *Return on sales* (c.d. ROS) come indice per la contestazione alla società sottoposta a verifica e poi successivamente, avendo constatato l'impossibilità di applicare in maniera uniforme il suddetto indice, cambi metodo, applicando il *Return on assets* (c.d. ROA). Infatti, aggiunge la Commissione, in tal modo, l'Amministrazione finanziaria viene meno all'obbligo di lealtà, vanificando completamente il senso del contraddittorio anticipato, il quale, si era svolto utilizzando un metodo diverso da quello poi concretamente utilizzato nell'accertamento.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it